DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1997

che modifica, per quanto concerne la Germania, il Regno Unito, l'Irlanda, la Grecia e la Svezia, la decisione 96/295/CE che identifica le unità della rete informatizzata Animo e ne stabilisce l'elenco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/377/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando che, su richiesta della Germania, del Regno Unito, dell'Irlanda, della Grecia e della Svezia, è opportuno modificare l'elenco delle unità Animo fissate dalla decisione 96/295/CE, che identifica le unità della rete informatizzata Animo e ne stabilisce l'elenco e che abroga la decisione 92/175/CEE [3], in particolare per quanto concerne le unità locali e i posti d'ispezione frontalieri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 96/295/CE è modificato come segue.

1) Nella rubrica «**Deutschland**, UNITÀ LOCALI», sotto il numero di identificazione 0121614, il nome «Westlausitz-Dresdner Land» è sostituito da «Kamenz».

2) Nella rubrica «**United Kingdom**, UNITÀ LOCALI», la voce «0709903 Dumfries» è sostituita dalla voce «0709003 Perth».

3) Nella rubrica «**Ireland**, UNITÀ LOCALI», la voce «0819099 Wicklow» è sostituita dalla voce «0810900 Wicklow-Rosslare».

4) Nella rubrica «**Ellada**»:

— alla sezione «UNITÀ LOCALI», sotto il numero di identificazione 1000200, il nome «Attiki» è sostituito da «Athina-Attiki»;

— alla sezione «POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI», la voce «1005899 Patra» è soppressa.

5) Nella rubrica «**Svezia**, POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI»:

— le voci «1612299 Sturup (airport)» e «1612499 Malmö (port)» sono soppresse;

— sono aggiunte le seguenti voci: «1605199 Norrköping (airport)», «1613199 Varberg (port)», «1614499 Lysekil (port)», «1614599 Wallham (port)» e «1617299 Eda (road)».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 113 del 7. 5. 1996, pag. 1.